

N. 261-856-998-1429-1560-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA VI COMMISSIONE
PERMANENTE (FINANZE) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

il 10 marzo 1993 (v. stampato Senato n. 1072)

**MODIFICATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE
E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 23 giugno 1993

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIRO (261); ROSINI, WILMO FERRARI, FARACE, FIORI, LUIGI
GRILLO, PATRIA (856); PELLICANÒ, GUGLIELMO CASTA-
GNETTI, ADOLFO BATTAGLIA, RAVAGLIA, BIANCHINI, SAL-
VATORE GRILLO, MODIGLIANI, NUCARA, RATTO, RIZZI, ITA-
LICO SANTORO (998); TURCI, PELLICANI, GIANNA SERRA, DI
PIETRO, LETTIERI, MONELLO, SARTORI LANCIOTTI, SITRA
(1429); GARELIO, LUCARELLI (1560)**

Istituzione e disciplina dei fondi comuni
di investimento mobiliare chiusi

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 1° luglio 1993*

TESTO

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I.

SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI
COMUNI DI INVESTIMENTO
MOBILIARE CHIUSI

ART. 1.

(Autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi).

1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, autorizza le società per azioni aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari, e in possesso dei requisiti di cui al comma 3, ad istituire uno o più fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, con le modalità indicate al Capo II **della presente legge**. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 11, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.

2. Il Ministro del tesoro comunica alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) l'avvenuta autorizzazione.

3. L'autorizzazione non può essere concessa nei casi indicati all'articolo 1, comma 5, lettere *b), c), d), e)* ed *f)*, della citata legge n. 77 del 1983, ed inoltre se la società ha un capitale sociale versato inferiore a lire 5 miliardi, incrementati di un ulteriore ammontare di mezzi patrimoniali pari alla quota obbligatoria di partecipazione della società a ciascuno dei fondi gestiti.

TESTO

MODIFICATO DALLA VI COMMISSIONE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

CAPO I.

SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI
COMUNI DI INVESTIMENTO
MOBILIARE CHIUSI

ART. 1.

(Autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi).

1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, autorizza le società per azioni aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari, e in possesso **degli specifici requisiti previsti dalla presente legge**, ad istituire uno o più fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, con le modalità indicate **nel capo II**. Si applicano le disposizioni **dell'articolo 1**, commi 3, 4 e 11, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni **ed integrazioni**. **L'autorizzazione ministeriale deve essere rilasciata con riferimento specifico alla gestione di fondi chiusi.**

2. *Identico.*

3. L'autorizzazione non può essere concessa nei casi indicati all'articolo 1, comma 5, lettere *b), c), d), e)* ed *f)*, della citata legge n. 77 del 1983, ed inoltre se la società ha un capitale sociale versato inferiore **rispettivamente a:**

a) lire 5 miliardi, se gestisce esclusivamente fondi di tipo chiuso;

b) lire 7 miliardi, se gestisce congiuntamente fondi di tipo aperto e di tipo chiuso.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, della citata legge n. 77 del 1983, nonché le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e all'articolo 9, comma 12, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e successive modificazioni. Il difetto del requisito di onorabilità di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *f*, della citata legge n. 77 del 1983 comporta, in caso di società già autorizzate, la sospensione dell'esercizio del diritto di voto, con gli effetti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, nonché all'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni.

5. Le sostituzioni comportanti modifica della identità dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, lettere *c*, *d* ed *e*, della citata legge n. 77 del 1983 devono essere comunicate dalla società di gestione, non oltre quindici giorni, alla Banca d'Italia che, nel caso di accertata non conformità alle prescrizioni, fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al Ministro del tesoro che provvede ai sensi dell'articolo 2.

6. Qualora il capitale sociale o il patrimonio della società scendano al di sotto del limite previsto al comma 3, si applica la procedura di cui al comma 5.

ART. 2.

(Decadenza dalla gestione del fondo, amministrazione straordinaria e liquidazione della società).

1. Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia e sentito il Comitato

4. I mezzi patrimoniali devono, in ogni caso, essere aumentati di un ulteriore ammontare pari alla quota obbligatoria di partecipazione della società a ciascuno dei fondi di tipo chiuso gestiti, di cui all'articolo 9, comma 8. L'ammontare dei mezzi patrimoniali non può comunque essere inferiore a quello stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, anche con riferimento all'ammontare dei fondi comuni gestiti.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Qualora il capitale sociale o il patrimonio della società scendano al di sotto dei limiti previsti ai commi 3 e 4, si applica la procedura di cui al comma 6.

ART. 2.

(Decadenza dalla gestione del fondo, amministrazione straordinaria e liquidazione della società).

1. *Identico.*

interministeriale per il credito e il risparmio, pronuncia la decadenza della società dalla gestione del fondo quando la Banca d'Italia, previa contestazione degli addebiti, abbia accertato gravi irregolarità nella gestione della medesima o gravi perdite patrimoniali della società o dei fondi da essa gestiti. La decadenza deve essere sempre pronunciata in caso di insolvenza della società, giudizialmente accertata.

2. In caso di gravi violazioni delle disposizioni o delle regole di comportamento prescritte ai sensi dell'articolo 4, comma 4, la proposta di cui al comma 1 può essere avanzata dalla CONSOB.

3. Contestualmente alla decadenza, il Ministro del tesoro, se non autorizza la prosecuzione della gestione del fondo a cura di altra società, nomina un commissario per la liquidazione del fondo secondo le direttive emanate dalla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2452, 2453 e 2455 del codice civile.

4. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini entro i quali, qualora venga autorizzata, ai sensi del comma 3, la prosecuzione della gestione del fondo a cura di altra società, questa deve adeguarsi ai requisiti di capitale e patrimoniali di cui all'articolo 1, comma 3.

5. La società di gestione è soggetta alla disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, ai sensi dei Capi II e III del Titolo VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

6. Ai commissari nominati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 77 del 1983, e successive modificazioni, nonché all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della presente legge.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini entro i quali, qualora venga autorizzata, ai sensi del comma 3, la prosecuzione della gestione del fondo a cura di altra società, questa deve adeguarsi ai requisiti di capitale e patrimoniali di cui all'articolo 1, **commi 3 e 4.**

5. *Identico.*

6. *Identico.*

ART. 3.

(Vigilanza).

1. Le società autorizzate alla gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sulle società iscritte all'albo di cui al comma 1 e sulla gestione dei fondi, ai sensi degli articoli 10, 16, 31, 35, comma primo, lettera *a*), e 37, comma terzo, del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936, convertito dalla citata legge n. 141 del 1938, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto all'articolo 9, comma 8, la Banca d'Italia determina in via generale le modalità di investimento del patrimonio delle società di gestione.

3. Oltre a quanto previsto all'articolo 1, comma 4, le società di cui al comma 1 del presente articolo sono soggette, anche per l'attività dei fondi gestiti, alla disciplina di cui agli articoli 3, primo comma, lettere *b*), *c*) e *g*), e 4 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni, ancorché non abbiano emesso titoli quotati in borsa. Si applica la disciplina di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138.

4. Nell'esercizio della vigilanza la Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone anche la completezza e compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi dell'articolo 4.

5. L'istanza di approvazione del regolamento si intende accolta se il provvedimento di diniego della Banca d'Italia non è adottato entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda.

6. La Banca d'Italia e la CONSOB non possono eccepire reciprocamente il segreto d'ufficio.

ART. 3.

(Vigilanza).

1. Le società autorizzate alla gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia, **che ne dà comunicazione alla CONSOB.**

2. *Identico.*

3. Oltre a quanto previsto all'articolo 1, comma 5, le società di cui al comma 1 del presente articolo sono soggette, anche per l'attività dei fondi gestiti, alla disciplina di cui agli articoli 3, primo comma, lettere *b*), *c*) e *g*), e 4 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni, ancorché non abbiano emesso titoli quotati in borsa. Si applica la disciplina di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

ART. 4.

(Regolamentazione).

1. La Banca d'Italia determina in via generale, con propri regolamenti:

a) i limiti entro i quali i fondi possono investire le proprie attività in valori mobiliari emessi da società o enti tra i quali intercorre un rapporto di controllo o di collegamento, in considerazione della concentrazione dei rischi nonché della proporzione tra titoli quotati e non quotati; i limiti degli investimenti in valori di pronta liquidità; i limiti degli investimenti nei valori mobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, salvo quanto previsto ai commi 2 e 4 dello stesso articolo 10; le modalità e i criteri in base ai quali la società di gestione può riportare l'investimento entro i predetti limiti nonché entro i limiti previsti all'articolo 10, comma 5, anche mediante dismissione dei titoli in eccedenza;

b) la natura e la percentuale massima dei valori mobiliari, diversi da quelli indicati all'articolo 10, comma 1, nei quali i fondi possono investire le proprie attività.

2. Qualora le quote di partecipazione al fondo siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali, la società di gestione fissa nel regolamento del fondo stesso i limiti di cui al comma 1, lettera a), anche in deroga alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina in via generale, con propri regolamenti, lo schema-tipo del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite delle società di gestione, lo schema-tipo del rendiconto e dei prospetti dei fondi e i criteri di valutazione delle attività che li compongono, nonché i metodi di calcolo del valore unitario delle quote.

ART. 4.

(Regolamentazione).

1. *Identico.*

2. **La società di gestione nel regolamento del fondo può stabilire che, qualora le quote di partecipazione al fondo siano possedute esclusivamente da investitori istituzionali, siano fissate, con riferimento ai limiti di cui al comma 1, lettera a), misure diverse da quelle determinate in via generale dalla Banca d'Italia. Tali limiti particolari sono tuttavia soggetti a specifica approvazione da parte della stessa Banca d'Italia.**

3. *Identico.*

4. La CONSOB determina in via generale, con propri regolamenti:

a) i modelli dei protocolli di autonomia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4;

b) le regole di comportamento ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettere e) e g), della citata legge n. 1 del 1991, applicabili alle società di gestione.

5. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, individua le categorie di intermediari finanziari qualificabili, ai fini della presente legge, come investitori istituzionali.

6. I regolamenti e i decreti di cui al presente articolo sono adottati, in sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti, i regolamenti e le successive modifiche sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 5.

(Scritture contabili, revisione contabile e controllo).

1. In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese dal codice civile, e con le stesse modalità, la società di gestione deve redigere:

a) il libro giornale del fondo, nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione;

b) entro quattro mesi dalla fine di ogni anno, il rendiconto della gestione del fondo;

c) entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre, la relazione semestrale contenente il prospetto della composizione degli investimenti e del valore del fondo, nonché del valore unitario delle quote.

2. I documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono depositati e affissi nella

4. *Identico*:

a) i modelli dei protocolli di autonomia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 5;

b) *identica*.

5. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, individua, **tra quelle sottoposte a controlli di vigilanza di stabilità**, le categorie di intermediari finanziari qualificabili, ai fini della presente legge, come investitori istituzionali.

6. *Identico*.

ART. 5.

(Scritture contabili, revisione contabile e controllo).

1. *Identico*.

2. I documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono depositati e affissi nella

sede della società di gestione, per almeno trenta giorni a partire da quello successivo alla data della redazione. **Qualora le quote di partecipazione al fondo siano state oggetto di offerta al pubblico**, l'ultimo rendiconto e l'ultima relazione semestrale devono inoltre essere tenuti a disposizione del pubblico presso la medesima sede, nonché presso le sedi della banca depositaria e delle sue succursali indicate nel regolamento del fondo.

3. I partecipanti al fondo hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla società di gestione, anche a domicilio, copia dell'ultimo rendiconto e dell'ultima relazione semestrale.

4. Il rendiconto, la relazione e i prospetti di cui al comma 1 sono compresi tra le comunicazioni sociali agli effetti dell'articolo 2621, n. 1), del codice civile.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della citata legge n. 77 del 1983, e successive modificazioni. La revisione contabile può essere effettuata da un organo collegiale di tre revisori contabili iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ovvero da una società di revisione iscritta nel medesimo registro.

ART. 6.

(Sanzioni).

1. Gli amministratori, i sindaci, i revisori e i direttori generali delle società di gestione che non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della Banca d'Italia o della CONSOB, o che ne ostacolano l'esercizio delle funzioni, ovvero che violano le disposizioni di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i sindaci, i revisori e i direttori generali delle società

sede della società di gestione, per almeno trenta giorni a partire da quello successivo alla data della redazione. L'ultimo rendiconto e l'ultima relazione semestrale devono inoltre essere tenuti a disposizione del pubblico presso la medesima sede, nonché presso le sedi della banca depositaria e delle sue succursali indicate nel regolamento del fondo.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della citata legge n. 77 del 1983, e successive modificazioni. **La revisione contabile è effettuata da una società di revisione iscritta all'albo tenuto dalla CONSOB ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.**

ART. 6.

(Sanzioni).

Identico.

di gestione che forniscono alla Banca d'Italia o alla CONSOB informazioni false sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.

3. Sono puniti con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da lire 3 milioni a lire 50 milioni gli amministratori delle società di gestione che violano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8, nonché le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

4. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 200 milioni chiunque svolge, senza autorizzazione del Ministro del tesoro, l'attività di cui all'articolo 1. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa di credito o società di gestione di fondi comuni per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni. La condanna comporta altresì in ogni caso la confisca delle cose mobili ed immobili di proprietà del soggetto che ha commesso il reato, che sono servite o sono state destinate a commettere il reato.

5. Nel caso di cui al comma 4, alla società di gestione, agli amministratori, ai sindaci, ai revisori e ai direttori generali si applica altresì, con decreto motivato del Ministro del tesoro, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un quarto all'intero valore dell'operazione effettuata. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, della citata legge n. 77 del 1983, e successive modificazioni.

7. Alla società di gestione, nonché agli amministratori e ai direttori generali che violano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), si applica, con decreto motivato del Ministro del tesoro, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un quarto all'intero valore dell'operazione effettuata. Si osservano le disposizioni di cui alla citata legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della citata legge n. 1 del 1991.

ART. 7.

(Obblighi della società di gestione).

1. La società di gestione assume verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario.

2. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, spetta alla società di gestione l'onere della prova di avere agito con la diligenza del mandatario.

CAPO II.

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
MOBILIARE CHIUSI

ART. 8.

(Istituzione del fondo).

1. Il fondo è istituito con delibera dell'assemblea ordinaria della società di gestione, la quale contestualmente approva il regolamento del fondo stesso.

2. Il regolamento stabilisce, oltre a quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettere *b)*, *d)*, *f)*, *g)*, *h)* e *n)*, della citata legge n. 77 del 1983, e successive modificazioni:

a) le modalità di partecipazione al fondo, e **in particolare se le quote siano sottoscrivibili esclusivamente da intermediari finanziari che rientrano tra gli investitori istituzionali individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 5**; le caratteristiche dei certificati di partecipazione; i termini e le modalità dell'emissione e dell'estinzione dei certificati, nonché le modalità di liquidazione del fondo;

b) l'ammontare del fondo;

c) il termine massimo di sottoscrizione delle quote di partecipazione al fondo, che, **nei casi di cui al comma 3**, non può essere superiore ad un anno a

ART. 7.

(Obblighi della società di gestione).

Identico.

CAPO II.

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
MOBILIARE CHIUSI

ART. 8.

(Istituzione del fondo).

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) le modalità di partecipazione al fondo; le caratteristiche dei certificati di partecipazione; i termini e le modalità dell'emissione e dell'estinzione dei certificati, nonché le modalità di liquidazione del fondo;

b) *identica;*

c) il termine massimo di sottoscrizione delle quote di partecipazione al fondo, che non può essere superiore ad un anno a decorrere dalla determinazione

decorrere dalla determinazione della CONSOB assunta ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni;

d) la durata del periodo di richiamo degli impegni, che decorre dalla data della dichiarazione di chiusura delle sottoscrizioni, ed entro il quale devono essere effettuati i versamenti relativi alle quote sottoscritte;

e) i casi nei quali, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2, alla chiusura delle sottoscrizioni la società di gestione può chiedere l'autorizzazione al ridimensionamento del fondo, e quelli nei quali può decidere di non ridimensionare il fondo e di procedere alla liberazione dei sottoscrittori dagli impegni secondo le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3; per il caso in cui l'autorizzazione al ridimensionamento venga concessa, il regolamento indica le modalità con cui i sottoscrittori possono esercitare il diritto di recesso, esclusivamente in occasione del predetto ridimensionamento;

f) le modalità di riparto in presenza di richieste di sottoscrizione superiori all'offerta delle quote;

g) l'ammontare minimo di ogni singola sottoscrizione, che non può essere comunque inferiore a lire 100 milioni, o al maggior importo determinato con decreto del Ministro del tesoro, salvo quanto previsto al comma 4;

h) la denominazione e la durata del fondo, non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni, nonché la facoltà della società di gestione di richiedere, al termine della durata, un periodo di grazia, ai sensi dell'articolo 9, comma 5;

i) le modalità ed il termine massimo della procedura di rimborso, nonché l'eventuale possibilità di rimborso parziale delle quote nel corso del periodo di liquidazione;

l) i criteri per la determinazione dei proventi e del risultato netto della ge-

della CONSOB assunta ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni;

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

h) *identica;*

i) *identica;*

l) *identica;*

stione del fondo, che in ogni caso dovranno essere calcolati al netto delle commissioni, delle provvigioni e delle spese addebitate dalla società di gestione;

m) le modalità di ripartizione, tra i partecipanti e la società di gestione, dei proventi e del risultato netto della gestione del fondo derivanti dallo smobilizzo degli investimenti; alla società di gestione potrà essere attribuito fino ad un massimo del 20 per cento del risultato eccedente quello calcolato utilizzando un tasso di rendimento prefissato dal regolamento del fondo e individuato come risultato minimo obiettivo; nella percentuale di cui alla presente lettera non devono essere compresi i proventi attribuiti alla società di gestione relativi alla propria partecipazione al fondo;

n) gli ulteriori elementi richiesti dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3, comma 4;

o) la possibilità per la società di gestione di procedere, nell'interesse dei sottoscrittori, trascorsi cinque anni dal completamento dei versamenti, al rimborso parziale delle quote a fronte di disinvestimenti.

3. Qualora le quote di partecipazione al fondo siano state oggetto di offerta al pubblico, si applicano gli articoli 18, 18-bis, 18-ter, 18-*quater* e 18-*quinquies* del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni.

4. La sollecitazione del pubblico risparmio avente ad oggetto la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, effettuata mediante attività di carattere promozionale, svolta secondo le disposizioni della citata legge n. 1 del 1991, e successive modificazioni, in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale della società di gestione, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, è ammessa esclusivamente

m) *identica*;

n) *identica*;

o) *identica*;

3. Qualora le quote di partecipazione al fondo siano state oggetto di offerta al pubblico, si applicano gli articoli 18, 18-bis, 18-ter, 18-*quater* e 18-*quinquies* del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni. **Nelle altre ipotesi di collocamento le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano in quanto compatibili.**

4. La sollecitazione del pubblico risparmio avente ad oggetto la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, effettuata mediante attività di carattere promozionale, svolta secondo le disposizioni della citata legge n. 1 del 1991, e successive modificazioni, in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale della società di gestione, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, è ammessa esclusivamente

per importi unitari non inferiori a lire 300 milioni. L'attività di sottoscrizione svolta da istituti e aziende di credito presso le proprie dipendenze si considera come svolta presso la sede legale o amministrativa principale.

5. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter della citata legge n. 77 del 1983, introdotti dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.

6. Ciascun fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione e da quelli dei partecipanti, nonché da quello di ogni altro fondo gestito dalla medesima società di gestione. Sul fondo non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione. Le azioni dei creditori dei singoli partecipanti sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi.

ART. 9.

(Partecipazione al fondo).

1. L'emissione delle quote di partecipazione al fondo è soggetta alla disciplina di cui all'articolo 3, commi 3 e 5, della citata legge n. 77 del 1983. Il patrimonio del fondo deve essere raccolto mediante un'unica emissione di quote, di eguale valore unitario, che devono essere sottoscritte entro il termine massimo di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c).

2. Decorso il termine per la sottoscrizione delle quote, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), se il fondo è stato sottoscritto per un ammontare non inferiore al 60 per cento di quello previsto ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b), la società di gestione, previa autorizzazione da richiedere al Ministro del tesoro, che provvede entro trenta giorni sentita la Banca d'Italia, può ridimensionare il fondo, conformemente a quanto stabilito nel regolamento del fondo stesso a norma dell'articolo 8, comma 2, lettera e).

per importi unitari non inferiori a lire 400 milioni. L'attività di sottoscrizione svolta da istituti e aziende di credito presso le proprie dipendenze si considera come svolta presso la sede legale o amministrativa principale.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

ART. 9.

(Partecipazione al fondo).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. La società di gestione, entro quindici giorni, deve comunicare ai sottoscrittori l'autorizzazione ottenuta ai sensi del comma 2; analoga comunicazione deve essere fornita nel caso in cui la società decida, in base al regolamento del fondo, di non procedere al ridimensionamento.

4. **Qualora le quote di partecipazione al fondo siano state oggetto di offerta al pubblico**, il valore unitario delle quote deve essere pubblicato almeno due volte l'anno su tre giornali a diffusione nazionale indicati nel regolamento del fondo.

5. Le quote di partecipazione al fondo devono essere rimborsate ai singoli partecipanti secondo le modalità indicate nel regolamento del fondo stesso, alla scadenza indicata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere *h*) ed *i*), al valore di liquidazione. La Banca d'Italia può consentire, su richiesta della società di gestione, un periodo di grazia non superiore a tre anni, al termine della durata del fondo, per l'effettuazione dello smobilizzo degli investimenti.

6. **Qualora le quote di partecipazione al fondo siano state oggetto di offerta al pubblico**, la società di gestione, entro trentasei mesi dalla chiusura dell'offerta, deve chiedere alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo nel caso in cui le quote siano sottoscrivibili esclusivamente da investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera *a*).

7. Il regolamento del fondo può prevedere, ove le quote siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, che la durata del fondo sia prorogata ad una scadenza, da indicare nel regolamento stesso, successiva a quella massima di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *h*).

8. La società di gestione deve investire il proprio patrimonio in quote dei fondi dalla stessa gestiti, nella misura minima dell'1 per cento e massima del 5 per cento dell'ammontare di ciascun fondo, **se le quote del fondo possono essere sottoscritte esclusivamente da investitori istituzionali, e nella misura minima del 5 per cento e massima del 10 per cento, se le quote possono essere sottoscritte da chiunque.**

3. *Identico.*

4. Il valore unitario delle quote deve essere pubblicato almeno due volte l'anno su tre giornali a diffusione nazionale indicati nel regolamento del fondo.

5. *Identico.*

6. La società di gestione, entro trentasei mesi dalla chiusura dell'offerta, deve chiedere alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato. **Tale obbligo non sussiste nel caso in cui le quote siano sottoscritte esclusivamente da investitori istituzionali, individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 5.**

7. *Identico.*

8. La società di gestione deve investire il proprio patrimonio in quote dei fondi **da essa gestiti, nella misura minima del 5 per cento e massima del 10 per cento dell'ammontare di ciascun fondo.**

ART. 10.

(Gestione del fondo).

1. Il patrimonio del fondo deve essere investito in valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati nazionali e in quelli esteri riconosciuti ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della citata legge n. 1 del 1991, alla cui negoziazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della medesima legge n. 1 del 1991; in valori mobiliari non quotati, limitatamente alle azioni, alle quote, alle obbligazioni convertibili in azioni dello stesso emittente **ovvero emesse da enti creditizi convertibili in titoli non quotati, e ai titoli cum warrant sulle azioni, quote o obbligazioni convertibili dello stesso emittente;** in valori mobiliari diversi da quelli di cui al presente comma, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*).

2. Il patrimonio del fondo non può essere investito in valori mobiliari non quotati in misura superiore all'80 per cento e in misura inferiore al 40 per cento del valore complessivo del patrimonio medesimo; la misura minima deve essere raggiunta prima della istanza di quotazione di cui all'articolo 9, comma 6, ovvero del decorso di trentasei mesi dalla chiusura dell'offerta, qualora la presentazione di tale istanza non sia obbligatoria. Il patrimonio del fondo non può inoltre essere investito in titoli di Stato italiani o esteri in misura superiore al 20 per cento del valore complessivo del patrimonio medesimo.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, della citata legge n. 77 del 1983. Salvo quanto stabilito all'articolo 4, comma 4, della medesima legge n. 77 del 1983, nell'esercizio dell'attività di gestione la società non può assumere prestiti.

4. A partire dalla data in cui la società presenta l'istanza di cui all'articolo 9, comma 6, ovvero, nel caso in cui la presentazione di tale istanza non sia obbligatoria, a decorrere dal compimento di tren-

ART. 10.

(Gestione del fondo).

1. Il patrimonio del fondo deve essere investito in valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati nazionali e in quelli esteri riconosciuti ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della citata legge n. 1 del 1991, alla cui negoziazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della medesima legge n. 1 del 1991; in valori mobiliari non quotati, limitatamente alle azioni, alle quote, alle obbligazioni convertibili, **o cum warrant,** in azioni dello stesso emittente; in valori mobiliari diversi da quelli di cui al presente comma, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*).

2. Il patrimonio del fondo non può essere investito in valori mobiliari non quotati in misura superiore all'80 per cento e in misura inferiore al 40 per cento del valore complessivo del patrimonio medesimo; la misura minima deve essere raggiunta prima della istanza di quotazione di cui all'articolo 9, comma 6, ovvero del decorso di trentasei mesi dalla chiusura dell'offerta, qualora la presentazione di tale istanza non sia obbligatoria. Il patrimonio del fondo non può inoltre essere investito in titoli di Stato italiani o esteri, **ovvero in titoli emessi dalla medesima società,** in misura superiore al 20 per cento del valore complessivo del patrimonio medesimo.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

tasei mesi dalla chiusura dell'offerta, l'investimento del patrimonio del fondo in azioni quotate in borsa o al mercato ristretto non può superare il 20 per cento del valore complessivo del patrimonio medesimo.

5. I limiti previsti ai commi 2 e 4 del presente articolo ed i limiti determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), possono essere superati esclusivamente a seguito di ammissione a quotazione di valori mobiliari in portafoglio, che risultino acquistati prima che la società emittente abbia deliberato la relativa richiesta, ovvero in conseguenza dell'esercizio di diritti di opzione connessi a valori mobiliari in portafoglio o dell'attribuzione di azioni gratuite. I limiti possono essere superati anche in conseguenza dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 8, comma 2, lettera o), o a seguito di mutamenti nei corsi dei valori mobiliari in portafoglio. In tali casi la società di gestione provvede a riportare l'investimento, non oltre i successivi centoventi giorni, entro i limiti previsti ai citati commi 2 e 4 ed entro i limiti determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), nel rispetto dell'interesse dei partecipanti al fondo.

6. La società di gestione non può acquistare per il fondo da essa gestito, nè mantenere nel patrimonio del predetto fondo, azioni o quote con diritto di voto emesse da una stessa società per un valore nominale superiore al 5 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote emesse dalla società medesima se quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, ovvero al 30 per cento del capitale se non quotate, nè comunque azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da consentire alla società di gestione di esercitare, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, il controllo sulla società emittente. In ogni caso la società di gestione non può acquistare azioni o quote con diritto di voto emesse da una stessa società per un valore nominale tale che il 51 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società partecipata, se quotate, ovvero il

5. *Identico.*

6. *Identico.*

51 per cento del capitale sociale, risulti intestato a meno di tre società di gestione, ivi comprese le società di gestione dei fondi comuni di cui alla citata legge n. 77 del 1983, e successive modificazioni, appartenenti a gruppi diversi. Ai fini di cui al presente comma ed ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo, per gruppo di appartenenza della società di gestione si intende quello definito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 1 del 1991.

7. È fatto divieto di investire il patrimonio del fondo in valori mobiliari ceduti da un altro fondo gestito dalla medesima società di gestione o da altre società di gestione facenti parte del medesimo gruppo. È fatto inoltre divieto di investire il patrimonio del fondo in valori mobiliari ceduti da soggetti che li abbiano acquistati da uno dei soggetti indicati nel periodo precedente. A tal fine il cedente è tenuto, pena la nullità del contratto, a dichiarare all'acquirente, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, gli estremi identificativi del soggetto da cui ha acquistato i valori mobiliari. È fatto altresì divieto di investire il patrimonio del fondo in quote emesse da altri fondi comuni di investimento mobiliare chiusi.

8. Il fondo non può essere investito in valori mobiliari emessi da soggetti facenti parte del gruppo di appartenenza della società di gestione, **fatta eccezione per le obbligazioni emesse da enti creditizi, purché convertibili in titoli emessi da soggetti non facenti parte del gruppo di appartenenza della società di gestione, o cum warrant su titoli emessi da soggetti non facenti parte del gruppo di appartenenza della società di gestione. Il fondo non può essere investito in valori mobiliari collocati da soggetti facenti parte del gruppo di appartenenza della società di gestione.**

9. I limiti e i divieti di cui al comma 6 ed i limiti all'investimento in valori mobiliari emessi da società o enti tra i quali intercorre un rapporto di controllo o di collegamento, determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), si applicano anche all'insieme dei fondi gestiti da una medesima società di gestione, nonché da altre società di gestione facenti parte del medesimo gruppo.

7. *Identico.*

8. Il fondo non può essere investito in valori mobiliari emessi **o collocati** da soggetti facenti parte del gruppo di appartenenza della società di gestione.

9. *Identico.*

ART. 11.

(Disposizioni tributarie).

1. I fondi di cui all'articolo 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo di imposta.

2. Sull'ammontare del valore netto del fondo, calcolato come media annua dei valori risultanti dalle relazioni semestrali dell'anno precedente, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), tenendo anche conto dei periodi in cui il fondo non ha avuto alcun valore perché avviato o cessato in corso d'anno, la società di gestione preleva un ammontare pari allo 0,25 per cento da versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno a titolo di imposta sostitutiva.

3. L'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento se il patrimonio del fondo risulta investito in misura non inferiore al 50 per cento in azioni o quote, ovvero in obbligazioni convertibili in azioni dello stesso emittente, o in titoli *cum warrant*, non quotati ed emessi da piccole imprese, aventi sede in Italia, individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, **ovvero in obbligazioni emesse da enti creditizi, convertibili in titoli emessi da piccole imprese o *cum warrant* su titoli emessi da piccole imprese come individuate ai sensi del presente comma.**

4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelli spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. Sui proventi di ogni tipo, spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, ivi comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto delle quote, purché derivino da partecipazioni al fondo di durata non inferiore ad un triennio, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 35 per cento dei proventi stessi. A tali fini le società di gestione rilasciano, a richiesta

ART. 11.

(Disposizioni tributarie).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. L'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento **se l'ammontare del valore netto del fondo, calcolato come media annua dei valori risultanti dalle relazioni semestrali dell'anno precedente**, risulta investito in misura non inferiore al 50 per cento in azioni o quote, ovvero in obbligazioni convertibili in azioni dello stesso emittente, o in titoli *cum warrant*, non quotati ed emessi da piccole imprese, aventi sede in Italia, individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelli spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. Sui proventi di ogni tipo, spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, ivi comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto delle quote, purché derivino da partecipazioni al fondo di durata non inferiore ad un triennio, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 25 per cento dei proventi stessi. A tali fini le società di gestione rilasciano, a richiesta

degli interessati, attestazione dalla quale devono risultare i dati identificativi del percipiente, l'ammontare dei proventi distribuiti, le somme corrisposte in sede di riscatto e il numero delle quote riscattate.

5. Il regime tributario speciale di cui al comma 4 si applica esclusivamente ai soggetti la cui partecipazione a ciascun fondo non eccede il 2 per cento del patrimonio iniziale del fondo medesimo. Tale limite è elevabile fino al 10 per cento, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, per ciascuna delle categorie di investitori istituzionali individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 5.

6. Entro lo stesso termine previsto al comma 2 la società di gestione deve presentare la dichiarazione annuale relativa a

degli interessati, attestazione dalla quale devono risultare i dati identificativi del percipiente, l'ammontare dei proventi distribuiti, le somme corrisposte in sede di riscatto e il numero delle quote riscattate.

5. Il comma 3 dell'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« 3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2, ma senza tener conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso di cui al precedente periodo, corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione ».

6. *Identico.*

7. *Identico.*

ciascuno degli ammontari indicati ai commi 2 e 3 su apposito modulo, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, allegandovi, oltre alla copia della distinta o al bollettino di versamento dell'imposta sostitutiva, anche il prospetto da cui risulta la composizione del fondo ai fini dell'applicazione delle aliquote previste ai medesimi commi 2 e 3. Le modalità di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente articolo sono disciplinate dalle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, e successive modificazioni, nonché da quelle di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.